

Period think Tank APS - Verbale dell'assemblea del 26/09/2022

In data 26/09/2022 alle ore 18.30 presso piattaforma Google Meet si è riunita l'Assemblea delle Socie dell'Associazione Period Think Tank APS, previamente convocata dalla Presidente con comunicazione del 7/9/2022 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifiche dello Statuto per iscrizione al RUNTS

Sono **presenti**: Giulia Sudano, Francesca Tosi, Stefania Minghini Azzarello, Claudia Sciommeri, Chiara Bergamini, Arda Lelo, Leda Guidi, Giuditta Bellosi, Chiara Mele, Rosararia Caltabiano, Elena Gaibari, Teresa Carlone, Laura Bartolini, Elvira Oliva. Elisa Innocenzi ha inviato tramite email la delega a Giulia Sudano.

La Presidente, accertata la **regolarità** della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto a deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la **validità** della costituzione dell'Assemblea, passa alla **trattazione** degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Modifiche dello Statuto per iscrizione al RUNTS

La Presidente illustra le modifiche allo Statuto richieste dalla Regione Emilia Romagna per poter procedere all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs. 117/2017:

- eliminare negli articoli 7 e 9 la previsione di elettorato attivo solo in capo ai soci maggiorenni;
 - eliminare nell'articolo 12 la previsione di una terza convocazione priva di quorum costitutivo.
- per le delibere assembleari relative a modifiche statutarie.

DELIBERA 3/2022

Le socie deliberano all'unanimità l'approvazione delle modifiche presentate allo Statuto dell'associazione per poter procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

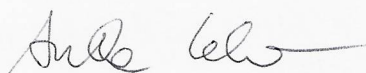
Alle ore 20.30 la Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e che nessuno delle presenti chiede di intervenire, non essendovi null'altro da deliberare, dichiara **chiusa** la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Giulia Sudano

Arda Lelo

Presidente

Segretaria verbalizzante



STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale "Period Think Tank -APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"Period Think Tank -APS"**, con sede legale nel Comune di **Bologna** in via Don Giovanni Minzoni 18, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. produrre ricerca, report data driven e policy per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;
2. offrire consulenza, formazione e format replicabili dalla pubblica amministrazione;
3. promuovere attività di advocacy in rete con altri soggetti per combattere le disuguaglianze e gli stereotipi di genere;

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte alle associate e agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri e delle proprie aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati/e, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati/e, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed agli altri/altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario/a. Al volontario/a possono essere rimborsate

dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il/la volontario/a è socio/a o associato/a. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati/le associate contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Soci/e dell'Associazione

Possono essere soci/e dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Il numero degli/delle aderenti è illimitato. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato/a. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 7 giorni ed annotata nel libro degli associati/e. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci/delle socie, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato/a e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato/a o il/la rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione. In caso di domanda di ammissione quale associato/a presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal/la legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio/a si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione;
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati/delle associate deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio/a viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci/delle socie è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio/della socia devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso/alla stessa facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato/a ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci/delle socie che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci/e conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il/la socio/a receduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci/le socie hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i/le componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai/alle loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci/le socie sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci/e;
- il Consiglio direttivo;
- il/la Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci/e dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci/le socie, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati/le associate ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci/e.

Art. 10 – Convocazione

L'assemblea dei soci/e è convocata dal/la presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea viene convocata dal/la Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il/la Presidente o almeno due terzi dei/delle componenti del Consiglio direttivo o un decimo degli associati/delle associate ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal/la

Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal/la Vice-Presidente e, in assenza di entrambi/e, da altro/a componente del Consiglio direttivo eletto/a dai/dalle presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci/delle socie. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci/delle socie intervenuti/e o rappresentati/e, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati/delle associate; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati/delle associate.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci/delle socie intervenuti/e con diritto di voto. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno/a degli associati/delle associate presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei/delle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati/delle associate. Ciascun associato/a ha un voto. Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato/a non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i/le componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai/dalle soci/e esclusi/e;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli/dalle aspiranti soci/e avverso la rieiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di componenti, non inferiore a cinque e non superiore a sette eletti/e dall'Assemblea dei soci. I/le componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Il Consiglio direttivo è presieduto dal/la Presidente o in caso di sua assenza dal/la Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal/la componente più anziano/a di età. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati/le associate. Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario/a, tesoriere/a e da uno/a o più altri/e consiglieri/e, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno/a dei/delle componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati/delle associate provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/la prima tra i/le non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati/delle associate immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei/delle componenti del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un/a Presidente, un/a Vice-Presidente ed un/a Segretario/a;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati/delle associate;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci/delle socie.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri/tutte le consigliere. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni mese e/o ogni qualvolta il/la Presidente o, in sua vece, il/la Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei/delle componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei/delle componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti/delle intervenute. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo stesso/dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il/La Presidente

Il/La Presidente, nominato/a dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci/delle socie, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al/Alla Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/la Vice-Presidente, anch'esso/a nominato/a dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al/alla Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del/la nuovo/a Presidente. Il/La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma

collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi/le sue componenti, che possono essere eletti/e anche fra non soci/e, sono rieleggibili. Almeno un/a componente effettivo/a ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il/la presidente tra i propri/le proprie componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. I/Le componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori/alle amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati/delle associate;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati/Le associate hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci/delle socie.

Art. 21- Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 2
Registrato il 30/9/2022 3 2628
Pagato €
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Gino Cimano